



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 luglio 2010, n. 372

D.lgs. 59/05. Integrazione alla D.D. n. 126 del 14 aprile 2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata a "FENICE S.p.A" con stabilimento in Foggia, zona industriale località "Incoronata", per l'impianto con codice attività IPPC 1.1 e 5.1 - All. I al D.Lgs. 59/05.

L'anno 2010 addì 23 del mese di Luglio in Modugno (BA), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicato come Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento -

Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero rifiuti (D.lgs. n° 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo".

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Vista inoltre:

- la propria determinazione dirigenziale di AIA n. 126 del 14 aprile 2010, con la quale, ai sensi del D.lgs. 59/05, si autorizzava la Fenice SpA ad esercire le attività di cui ai punti 1.1 e 5.1 dell'Allegato I al D.lgs. 59/05;

- la richiesta di aggiornamento da parte del Gestore, acquisita agli atti del Servizio Regionale Ecologia al prot. n. 9498 del 13/07/2010, con il quale lo stesso richiedeva di essere autorizzato ad esercire l'attività di "messa in riserva - R13" oltre a quella di "deposito preliminare - D15", già autorizzata, e di eliminare le parole "finalizzata allo smaltimento in discarica" a pagina 20 dell'Allegato A alla citata D.D. n. 126 del 14 aprile 2010, in quanto le attività in questione possono essere finalizzate anche ad attività di recupero;

Considerato che:

- lo svolgimento dell'attività di "messa in riserva - R13" richiesta dal Gestore produce vantaggi per l'ambiente, essendo la stessa destinata al recupero di rifiuti invece che al loro smaltimento;

- i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività R13 sono gli stessi richiesti per lo svolgimento dell'attività D15, e degli stessi il Gestore è dotato, come verificato nel corso dell'iter per il rilascio della citata D.D. n. 126 del 14 aprile 2010, al quale si rimanda integralmente;

Pertanto:

ritenuto di poter autorizzare ai sensi della normativa vigente il Gestore ad esercire l'attività di "messa in riserva - R13";

fatto salvo tutto quanto previsto nella D.D. n. 126 del 14 aprile 2010;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni

contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla FENICE SpA - U.O. di Foggia il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare il Gestore Fenice SpA ad esercire l'attività di "messa in riserva - R13" oltre alla attività già autorizzata di "deposito preliminare - D15" per un quantitativo massimo (somma delle due attività) pari a 283 m3 (233 tonnellate) di rifiuti speciali pericolosi e di 1.229,6 m3 (1.221,1 tonnellate) di rifiuti speciali non pericolosi;

2. di eliminare le parole "finalizzata allo smaltimento in discarica", presenti a pag. 20 dell'Allegato A alla D.D. n. 126 del 14 aprile 2010;

3. che il Gestore è tenuto a prestare, a favore della Provincia di Foggia, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18. Tali garanzie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto R.R. In particolare le garanzie potranno essere prestate da aziende di credito o da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Per la definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, si riportano di seguito i parametri di riferimento:

Stoccaggi (attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - allegato B o attività di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C):

- rifiuti pericolosi: 233 tonnellate

(totale D15+R13);

- rifiuti non pericolosi: 1.221,1 tonnellate

(totale D15+R13)

4. di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle D.D. n. 126 del 14 aprile 2010;

5. che la presente autorizzazione integra il provvedimento dirigenziale di "Autorizzazione Integrata Ambientale" n. 126 del 14 aprile 2010, rilasciato dall'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti;

6. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Foggia;
7. di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alla Fenice s.r.l. avente sede legale in zona industriale località "Incoronata";
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, all'ARPA Puglia - Direzione Generale e Dipartimento provinciale di Foggia - alla AUSL-FG, ai Servizi Regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Industria e Energia, Agricoltura;
9. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P;
11. di rendere il presente provvedimento dirigenziale immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
ing. Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente d'Uff. Inq. e Grandi Impianti
ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
ing. Antonello Antonicelli
